

Condizioni generali di contratto (Stato: 3 settembre 2026)

1. Premessa

Le presenti Condizioni generali di contratto ("**CGC**") si applicano a qualsiasi ordine dei nostri prodotti e a qualsiasi altro utilizzo dei servizi del venditore. Disposizioni contrastanti e/o divergenti dell'acquirente sono contraddette e non trovano applicazione. Modifiche alle CGC richiedono il preventivo consenso scritto del venditore. Anche le conferme verbali o telefoniche si basano sulle CGC. Eventuali errori nelle brochure di vendita, nei listini prezzi, nei documenti di offerta o in altra documentazione del venditore possono essere corretti dal venditore. In questo caso l'acquirente deve essere informato. Se l'esecuzione del contratto alle condizioni modificate risulta irragionevole per l'acquirente, questi ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

2. Ordine di acquisto e documenti d'offerta

Gli ordini presentati dall'acquirente sono considerati accettati dal venditore solo se accettati per iscritto dal venditore o dal suo rappresentante/agente entro 21 giorni dalla presentazione.

La quantità, la qualità e la descrizione dei prodotti e le relative specifiche sono quelle indicate nell'offerta del venditore (se accettata dall'acquirente) o nell'ordine dell'acquirente (se accettato dal venditore). Tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi devono essere trattati in modo strettamente confidenziale e non possono essere resi accessibili a terzi. Per quanto riguarda l'accuratezza dell'ordine, l'acquirente è tenuto a fornire al venditore tutte le informazioni necessarie sulla merce ordinata entro un periodo di tempo ragionevole, affinché l'ordine possa essere eseguito in conformità al contratto.

L'acquirente ha il diritto di annullare, rescindere o recedere dal contratto solo qualora sussista un motivo previsto dalla legge. Non sussiste alcun diritto di recesso o di annullamento al di fuori di quanto sopra indicato.

Se i prodotti devono essere fabbricati o altrimenti lavorati dal venditore e l'acquirente ha fornito una specifica a tale scopo, l'acquirente terrà indenne il venditore da qualsiasi perdita, danno, costo o altra spesa sostenuta dal venditore che quest'ultimo deve o è disposto a pagare perché la lavorazione contrattuale dei prodotti è risultata violare qualsiasi brevetto, diritto d'autore, marchio o altro diritto di proprietà di terzi a causa della specifica dell'acquirente.

Il venditore si riserva il diritto di adeguare la descrizione della merce in base alle specifiche al fine di tener conto dei requisiti di legge, a condizione che tale adeguamento non comporti un deterioramento dell'ordine in termini di qualità e utilizzabilità.

3. Prezzo d'acquisto

Il prezzo d'acquisto è quello indicato dal venditore o, se non è stato fatto in modo dettagliato, quello indicato nei listini prezzi in vigore del venditore al momento dell'ordine.

Il venditore si riserva il diritto di adeguare il prezzo della merce previa tempestiva comunicazione all'acquirente e prima della consegna della merce. Ciò può rendersi necessario a causa di andamenti generali dei prezzi al di fuori del controllo delle parti (come fluttuazioni dei tassi di cambio, normative valutarie, modifiche doganali, aumenti significativi dei costi dei materiali o di produzione) oppure a causa di cambiamenti nelle condizioni di consegna o del mancato raggiungimento delle quantità minime di acquisto indicate nei listini prezzi vigenti. In questo caso, i prezzi della merce vengono adeguati all'effettivo andamento del mercato. Gli adeguamenti dei prezzi avvengono in entrambe le direzioni. Le variazioni dell'andamento del mercato vengono prese in considerazione in egual misura sia in caso di aumenti che di riduzioni dei prezzi. Se non diversamente indicato nell'offerta o nei listini prezzi applicabili, o se concordato per iscritto tra il venditore e l'acquirente, tutti i prezzi indicati dal venditore si intendono "ex works Incoterms 2020". A patto che il venditore sia disposto a consegnare la merce in altri luoghi, l'acquirente dovrà sostenere i costi di trasporto, imballaggio e assicurazione.

I prezzi si intendono al netto dell'IVA applicabile per legge, che l'acquirente deve pagare in aggiunta al venditore.

Se sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione dall'IVA (ad esempio, commercio interno all'UE), l'acquirente non sarà responsabile dell'IVA, a meno che non indichi il proprio numero di partita IVA nell'ordine o non fornisca le prove necessarie per dimostrare l'esenzione dall'IVA. In questi casi il venditore è comunque autorizzato a fatturare l'IVA. Se l'IVA viene successivamente rimborsata dalle autorità fiscali su una fattura, l'acquirente è tenuto a risarcire interamente il venditore o a pagare l'IVA al venditore successivamente.

4. Condizioni di pagamento

L'acquirente è tenuto a pagare il prezzo di acquisto tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna detrazione.

Se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagamento alla data di scadenza, il venditore può - senza rinunciare a qualsiasi altro diritto e pretesa che gli spetta - a sua scelta:

- dopo un sollecito rimasto senza esito, risolvere il contratto o sospendere le ulteriori consegne all'acquirente, oppure

addebitare all'acquirente interessi sull'importo non pagato al tasso del 9% annuo al di sopra del tasso di base di volta in volta vigente, fino al pagamento completo e definitivo. Al venditore spettano espressamente gli ulteriori diritti previsti dal § 288, comma 5 BGB (Codice Civile tedesco).

La compensazione con contropreteza dell'acquirente o la ritenuta dei pagamenti a titolo di tali pretese è ammessa solo nella misura in cui le contropreteze siano

incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato, oppure derivino dallo stesso ordine in base al quale è stata effettuata la consegna in questione.

5. Consegna della merce

La consegna viene effettuata franco stabilimento, che è anche il luogo di esecuzione della consegna e dell'eventuale successiva integrazione. Su richiesta e a spese dell'acquirente, la merce può essere spedita ad altra destinazione (vendita con consegna in luogo diverso dal luogo di esecuzione). Se non diversamente concordato, il venditore ha il diritto di determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare l'impresa di trasporto, il percorso di spedizione).

La consegna della merce avviene mediante la presa in consegna da parte dell'acquirente presso il luogo di carico del venditore durante il suo abituale orario di lavoro, non appena il venditore avrà notificato all'acquirente che la merce è pronta per il ritiro o, se è stato concordato con il venditore un diverso luogo di consegna, mediante la consegna della merce in tale luogo.

Le consegne che presentano scostamenti nelle misure, nel peso e nel numero di pezzi, purché rientrino nei limiti delle tolleranze commerciali, delle norme DIN applicabili e delle esigenze tecniche di produzione, devono essere accettate dall'acquirente e ritirate al prezzo unitario concordato, a condizione che tali scostamenti non comportino un pregiudizio irragionevole per l'acquirente, non compromettano l'idoneità all'uso della merce e siano dovuti a importanti esigenze operative.

Le date di consegna promesse sono sempre solo approssimative, a meno che non sia stata concordata una data fissa. Se nel contratto è stata concordata una data di consegna specifica, il venditore ha il diritto di prorogare tale data fino a quattro settimane, dandone comunicazione scritta all'acquirente al più tardi tre settimane prima della data di consegna specifica.

Se il venditore non consegna nei tempi previsti, l'acquirente deve fissare per iscritto al venditore un margine di tolleranza, alla scadenza del quale potrà recedere dal contratto. L'acquirente può richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento solo se il ritardo nella consegna è dovuto a dolo o colpa grave o se il venditore ha violato un obbligo contrattuale sostanziale per (semplice) colpa.

La consegna è subordinata alla puntualità e alla regolarità delle forniture da parte dei fornitori del venditore. In caso di indisponibilità della merce a causa di mancata consegna, il venditore si riserva il diritto di recedere dal contratto.

Se l'acquirente è in difetto di accettazione, non collabora o ritarda la consegna del venditore per altri motivi di cui l'acquirente è responsabile, il venditore ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio i costi di stoccaggio). Se l'acquirente è in ritardo nell'accettazione alla data di scadenza, deve comunque pagare il prezzo di acquisto. In tal caso, il venditore immagazzinerà la merce a rischio e a spese dell'acquirente. Su richiesta dell'acquirente, il venditore assicurerà la merce a spese dell'acquirente.

Nel caso l'acquirente consegni la merce altrove, è responsabile dell'osservanza di tutte le restrizioni all'esportazione, delle norme doganali e di altre disposizioni ufficiali e, con la presente, solleva espressamente il venditore da qualsiasi rivendicazione derivante dalla violazione di tali norme.

Il venditore non sarà responsabile per l'impossibilità di consegna o per ritardi nella consegna nella misura in cui questi siano stati causati da cause di forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio, interruzioni operative di ogni tipo, difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, ritardi nei trasporti, scioperi, misure ufficiali o la mancata, errata o ritardata consegna da parte dei fornitori) per i quali il venditore non è responsabile o che il venditore non avrebbe potuto evitare pur avendo osservato la diligenza richiesta. In caso di ostacoli di durata temporanea, i termini di consegna o di esecuzione saranno prorogati o posticipati per la durata dell'ostacolo più un ragionevole periodo di avviamento.

6. Trasferimento del rischio

Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'acquirente come segue:

- se la merce non viene consegnata in un luogo di carico del venditore, al momento della consegna o, se l'acquirente è in ritardo nell'accettazione, al momento in cui il venditore si offre di consegnare la merce,

- se la merce viene consegnata in un luogo di carico del venditore ("ex works", Incoterms 2020), nel momento in cui il venditore informa l'acquirente che la merce è pronta per il ritiro.

7. Riserva di proprietà

La riserva di proprietà concordata di seguito ha lo scopo di garantire tutti i crediti, attuali e futuri, del venditore nei confronti dell'acquirente derivanti dal rapporto di fornitura esistente tra le parti contraenti (compresi i crediti di saldo derivanti da un rapporto di conto corrente limitato a tale rapporto di fornitura).

La merce consegnata dal venditore all'acquirente rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. La merce, nonché la merce che la sostituisce ai sensi delle seguenti disposizioni e che è soggetta alla riserva di proprietà, è di seguito denominata «**merce soggetta a riserva di proprietà**».

L'acquirente custodisce gratuitamente la merce soggetta a riserva di proprietà per conto del venditore.

L'acquirente ha il diritto di trasformare e vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale fino al verificarsi del caso di realizzo. Non sono ammesse costituzioni in pegno né cessioni a titolo di garanzia.

Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga trasformata dall'acquirente, si concorda che la trasformazione avvenga in nome e per conto del venditore in qualità di produttore e che il venditore acquisisca direttamente la proprietà o – qualora la trasformazione avvenga utilizzando materiali di più proprietari o il valore della cosa trasformata sia superiore al valore della merce soggetta a riserva di proprietà – la comproprietà (proprietà frazionaria) del bene di nuova creazione in proporzione al rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà e il valore del bene di nuova creazione. Nel caso in cui tale acquisizione della proprietà da parte del venditore non dovesse avvenire, l'acquirente cede sin d'ora la sua futura proprietà o – nella misura sopra indicata – la comproprietà del bene di nuova creazione al venditore a titolo di garanzia. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga unita ad altri beni per formare un bene unico o mescolata in modo inscindibile e uno dei beni sia da considerarsi bene principale, cosicché il venditore o l'acquirente acquisisca la proprietà esclusiva, la parte proprietaria del bene principale cede all'altra parte, in misura proporzionale, la comproprietà del bene unico nella proporzione indicata nella prima frase.

In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, l'acquirente cede sin d'ora al venditore, a titolo di garanzia, il credito che ne deriva nei confronti dell'acquirente – in caso di comproprietà del venditore sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in proporzione alla quota di comproprietà. Lo stesso vale per altri crediti che subentrano alla merce soggetta a riserva di proprietà o che sorgono in altro modo in relazione alla merce soggetta a riserva di proprietà, come ad esempio i diritti assicurativi o i diritti derivanti da atto illecito in caso di perdita o distruzione. Il venditore autorizza l'acquirente, a titolo revocabile, a riscuotere a proprio nome i crediti ceduti al venditore. Il venditore può revocare tale autorizzazione all'incasso solo in caso di realizzazione.

Qualora terzi esercitino un diritto sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare mediante pignoramento, l'acquirente dovrà segnalare immediatamente a tali terzi che la merce è di proprietà del venditore e informare il venditore al riguardo, al fine di consentirgli di far valere i propri diritti di proprietà. Se il terzo non è in grado di rimborsare le spese giudiziarie o extragiudiziarie sostenute dal venditore a questo proposito, l'acquirente ne risponde nei confronti del venditore.

Il venditore svincolerà la merce soggetta a riserva di proprietà, nonché i beni o i crediti che ne prendono il posto, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 50% l'importo dei crediti garantiti. La scelta dei beni da svincolare spetta al venditore.

Qualora il venditore receda dal contratto a seguito di un comportamento dell'acquirente contrario al contratto – in particolare in caso di ritardo nel pagamento – (caso di realizzo), egli ha il diritto di richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà.

8. Garanzia, vizi della cosa

Il termine di garanzia è di un anno a partire dalla consegna o, qualora sia necessario un collaudo, a partire dall'accettazione. Tale termine non si applica alle richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute, oppure da violazioni degli obblighi commesse con dolo o colpa grave da parte del venditore o dei suoi ausiliari, che in ciascun caso cadono in prescrizione secondo le disposizioni di legge.

Per quanto riguarda l'obbligo di ispezione e di reclamo da parte dell'acquirente si applica il § 377 HGB (Codice commerciale tedesco). Gli oggetti consegnati devono pertanto essere ispezionati con cura immediatamente dopo la consegna all'acquirente o al terzo da lui designato, nella misura in cui ciò sia praticabile nel corso del regolare svolgimento dell'attività commerciale. Le parti precisano che, ai sensi del § 377 comma 1 HGB, per «immediatamente» si intende che l'ispezione e la denuncia dei vizi devono avvenire entro sette (7) giorni lavorativi. Qualora si riscontri un tale difetto, l'acquirente è tenuto a darne comunicazione scritta al venditore senza indugio, e comunque entro sette (7) giorni lavorativi dalla sua scoperta (§ 377 comma 3 HGB); in caso contrario, la merce si considera accettata nonostante tale difetto. Se il difetto era già evidente in un momento precedente in condizioni di normale utilizzo, tale momento precedente è determinante per l'inizio del termine di reclamo. Se l'acquirente omette di segnalare il difetto, la merce si considera accettata anche in presenza di tale difetto (§ 377 comma 2 HGB), a meno che non si tratti di un difetto non riconoscibile al momento dell'ispezione. Ai fini del rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della segnalazione del difetto (§ 377 comma 4 HGB). Su richiesta del venditore, l'oggetto della fornitura oggetto di reclamo deve essere rispedito al venditore in porto franco. In caso di reclamo giustificato, il venditore rimborsa i costi del mezzo di spedizione più economico; ciò non si applica qualora i costi aumentino perché l'oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso da quello di destinazione. Se il venditore chiede all'acquirente di restituire la merce a seguito di un avviso di difetto, l'acquirente sarà tenuto a fornire la lettera di vettura per la restituzione (disponibile sul sito www.wikus.de nella sezione "Download") e a inviarla preventivamente al venditore, allegandola ai documenti di trasporto. Se la lettera di vettura per la merce restituita non viene inviata al venditore, allegata ai documenti di spedizione e attaccata visibilmente alla merce e se, di conseguenza, è difficile o impossibile identificare la merce restituita, l'acquirente è tenuto a sostenere i costi che ne derivano. Inoltre, all'acquirente spetta l'onere della prova. Se l'acquirente non imballa la merce da restituire in modo corretto e conforme alle norme di trasporto, sarà responsabile di eventuali danni che ne derivano. È escluso il reso di articoli realizzati su misura di qualsiasi tipo.

In caso di vizi materiali degli articoli consegnati, il venditore è tenuto e autorizzato, a sua discrezione entro un termine ragionevole, a provvedere in via prioritaria alla riparazione o alla sostituzione. In caso di fallimento, ovvero di impossibilità, irragionevolezza, rifiuto o ritardo ingiustificato della riparazione o della sostituzione, l'acquirente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto in misura adeguata.

Se un difetto è imputabile al venditore, l'acquirente può richiedere il risarcimento dei danni alle condizioni stabilite al numero 9.

La garanzia decade se l'acquirente modifica gli oggetti consegnati o li fa modificare da terzi senza il consenso del venditore e ciò rende impossibile o irragionevolmente difficile l'eliminazione del difetto. In ogni caso, l'acquirente è tenuto a sostenere i costi aggiuntivi derivanti dalla modifica per l'eliminazione del difetto.

La consegna di beni usati, concordata caso per caso con l'acquirente, avviene con esclusione di qualsiasi garanzia per vizi materiali.

9. Responsabilità

Il venditore è responsabile senza limitazioni per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute causati da una violazione degli obblighi da parte del venditore, di un rappresentante legale o di un rappresentante legale del venditore, nonché per i danni causati dall'assenza di una qualità garantita dal venditore o in caso di comportamento fraudolento da parte del venditore. Inoltre, il venditore è responsabile dei danni causati da lui stesso o da uno dei suoi rappresentanti legali o agenti ausiliari intenzionalmente o per grave negligenza. Fatta eccezione per il caso di dolo e colpa grave, nonché per l'assunzione di una garanzia, il venditore non è responsabile per danni indiretti, quali spese aggiuntive, mancato guadagno o mancato risparmio. La responsabilità ai sensi di legge sulla responsabilità del prodotto rimane inalterata.

In caso di violazione di obblighi contrattuali materiali causati da negligenza lieve, la responsabilità del venditore sarà limitata all'importo del danno prevedibile tipico del contratto, tranne nei casi sopra menzionati. Gli obblighi contrattuali rilevanti sono, in astratto, obblighi il cui adempimento rende possibile, in primo luogo, la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza le parti contraenti possono regolarmente fare affidamento.

I reclami derivanti da difetti materiali e/o da vizi di proprietà cadono in prescrizione un anno dopo la consegna. Nel caso si sia concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre da questa.

Le pretese nei confronti del venditore derivanti da una violazione contrattuale degli obblighi si prescrivono un (1) anno dopo l'inizio del periodo di prescrizione previsto dalla legge. Ciò non si applica alle richieste di risarcimento fondate su un comportamento doloso o gravemente negligente del venditore o qualora il danno consista in lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Per tutti gli altri aspetti, si esclude qualsiasi responsabilità da parte del venditore.

10. Altre disposizioni

Il venditore ha il diritto di modificare e migliorare la merce senza doverne informare preventivamente l'acquirente, a condizione che la modifica o il miglioramento non compromettano in modo permanente la forma o la funzione della merce.

I presenti termini e condizioni di consegna sostituiscono tutti gli altri accordi precedentemente presi dalle parti contraenti per iscritto o oralmente e che diventano inefficaci con la disponibilità dei presenti termini e condizioni di consegna.

Le presenti CGC non possono essere rese disponibili a terzi senza il consenso scritto delle altre parti contraenti.

Il venditore si atterrà alle disposizioni di legge tedesche sul rispetto del salario minimo.

11. Modifiche delle CGC

Il venditore si riserva il diritto di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento senza indicarne i motivi, a meno che ciò non sia improponibile all'acquirente. Il venditore comunicherà tempestivamente all'acquirente eventuali modifiche alle CGC. Se l'acquirente non contesta la validità delle nuove condizioni generali di contratto entro sei (6) settimane dalla notifica, le condizioni generali di contratto modificate si considerano accettate dall'acquirente. Il venditore informerà l'acquirente notificando il suo diritto di opposizione e relativo significato. Inoltre il venditore si riserva il diritto di modificare le CGC (a) se la modifica è vantaggiosa solo per l'acquirente; (b) nella misura in cui il venditore è obbligato a rendere le CGC conformi alla legge applicabile, in particolare se la situazione giuridica applicabile cambia; (c) nella misura in cui il venditore si adegua in tal modo a una sentenza del tribunale o a una decisione ufficiale emessa nei suoi confronti; oppure (d) nella misura in cui il venditore introduce beni o servizi aggiuntivi e completamente nuovi che richiedono una descrizione prestazionale nelle CGC, a meno che il rapporto contrattuale esistente non venga modificato in modo negativo. Il venditore informerà di tali modifiche alle CGC.

12. Legge applicabile; foro competente

Se l'acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, oppure se non ha un foro competente generale nella Repubblica Federale di Germania, il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il venditore e l'acquirente è, a scelta del venditore, la sede del venditore o quella dell'acquirente. In tali casi, tuttavia, per le azioni legali intentate contro il venditore il foro competente esclusivo è la sede del venditore. Le disposizioni di legge imperative in materia di fori competenti esclusivi rimangono inalterate da questa regolamentazione. Si applica il diritto tedesco, con esclusione delle norme di rinvio del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, recepita nel diritto tedesco.